SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 2008.

Sostituzione del componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, l'avv. Luca Cordero di Montezemolo, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore industria, su designazione della Confindustria;

Vista la nota n. 2247-1.2 in data 13 giugno 2008, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la Confindustria ha designato la dott.ssa Emma Marcegaglia, in sostituzione dell'avv. Luca Cordero di Montezemolo, dimissionario dal 6 giugno 2008;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

La dott.ssa Emma Marcegaglia è nominata componente componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore industria, in sostituzione dell'avv. Luca Cordero di Montezemolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° luglio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 330

08A05982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Umbriatico e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Umbriatico (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Umbriatico (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Calogero Cortimiglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Umbriatico (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 4 luglio 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate personalmente da tre consiglieri e da altri quattro componenti per il termine di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Crotone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14204/2008/Area II dell'8 luglio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strumentale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Umbriatico (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Calogero Cortimiglia.

Roma, 25 luglio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A05979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Corigliano Calabro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 12 gennaio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Mario Gonzales;

Considerato che il dott. Mario Gonzales ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Paola Galeone è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Corigliano Calabro (Cosenza) in sostituzione del dott. Mario Gonzales, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Mario Gonzales.

Avverso tale provvedimento è stato presentato ricorso al T.A.R. Calabria, che con sentenza n. 820/2007 ha annullato il summenzionato decreto presidenziale, comportando per l'effetto il conseguente reintegro degli organi elettivi.

Da ultimo, con sentenza n. 2407 del 21 maggio 2008, il Consiglio di Stato, sez. IV, ha a sua volta annullato la citata decisione del giudice amministrativo di primo grado.

Tale ultima pronuncia ha prodotto la reviviscenza del d.P.R. di scioglimento e il reintegro del commissario straordinario dott. Mario Gonzales, il quale, con nota del 23 giugno 2008, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto presidenziale con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario del dott. Mario Gonzales con la dott.ssa Paola Galeone.

Roma, 17 luglio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A05980

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2008.

Inserimento dell'Agenzia Industrie Difesa nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge medesima;

Considerato che gli enti pubblici, di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire non possono detenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 3 per cento delle entrate correnti di competenza;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 720 del 1984, le disposizioni dell'art. 40 della predetta legge n. 119 del 1981 si applicano agli enti ed organismi pubblici inseriti nella tabella *B* allegata alla citata legge n. 720 del 1984;

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha istituito l'Agenzia industrie difesa, ente di diritto pubblico che, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, si avvale dei contributi finanziari da parte dello Stato;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Agenzia Industrie Difesa è inserita nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A05983

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 17 luglio 2008.

Integrazione al decreto 16 gennaio 2008, relativo al riconoscimento, al sig. Tarik Mohy Khalil Motwally, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Milano e di Torino e le rispettive provincie.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il proprio precedente decreto datato 16 gennaio 2008 con il quale si riconosceva al sig. Tarik Mohy Khalil Motwally il titolo di formazione professionale egiziano quale titolo abilitante per l'accesso ed esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali Milano e provincia e di Torino e provincia;

Visto che nel citato decreto veniva indicato il contenuto della misura compensativa per il solo ambito di Milano e provincia;

Considerato che la provincia di Torino ha ora comunicato i contenuti dell'altra misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di mesi sei;

Decreta:

Per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Torino e provincia il sig. Tarik Mohy Khalil Motwally, cittadino egiziano nato a Kalubia il 14 luglio 1962, dovrà superare la misura compensativa di cui in premessa secondo le indicazioni fornite dalla provincia il cui contenuto è individuato nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2008

Il Capo dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte del sig. Tarik Mohy Khalil Motwally, cittadino egiziano nato a Kalubia il 14 luglio 1962 e residente a Milano, di seguito detto tirocinante, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Torino e provincia.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un professionista già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue araba e italiana, le materie oggetto del tirocinio di adattamento di mesi sei sono così individuate:

la regione Piemonte: elementi specifici di geografia, economia e storia dell'arte, cultura e tradizioni; storia del Piemonte;

la provincia di competenza: elementi specifici di geografia, economia, cultura e tradizioni; storia dell'arte; conoscenza dell'organizzazione turistica e della ricettività della provincia; conoscenza del patrimonio ambientale e artistico della provincia, cenni sul patrimonio ambientale della provincia con riferimento a parchi, riserve, oasi naturali; cenni di enogastronomia, con particolare riferimento all'area provinciale: le ricette tipiche, la produzione agricola e artigianale locale, la produzione vitivinicola;

storia e percorso di visita attraverso i monumenti e le attrattive del capoluogo e delle principali località della provincia;

storia e percorso di visita di castelli, dimore storiche, residenze, chiese, basiliche, santuari, beni di interesse artistico e storico in generale esistenti nella provincia;

storia e percorso di visita dei principali musei, gallerie, collezioni esistenti nella provincia;

conoscenza dell'organizzazione turistica locale e della ricettività della provincia, con cenni di riferimento alla regione.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Torino e provincia che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di sei mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Torino e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

08A05984

DECRETO 22 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Yana Akulova, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista l'istanza della sig.ra Yana Akulova, cittadina russa, nata a Altaisky Kray il 17 dicembre 1974, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di guida turistica acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nella lingua russa;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 maggio 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la provincia di Roma, consistente in una prova attitudinale (esame orale) in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il predetto ambito;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Yana Akulova, cittadina russa, nata a Altaisky Kray il 17 dicembre 1974, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Yana Akulova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nella lingua russa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il Capo dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Yana Akulova, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Yana Akulova risulta essere una professionista già qualificata in Russia e che è stata accertata la sua conoscenza della lingua russa, le materie oggetto della prova attitudinale orale, sono così individuate:

a) Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma. In tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

b) Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento:

alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

c) Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

In caso di esito negativo la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi.

08A05985

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 luglio 2008.

Concessione del trattamento di mobilità in favore degli ex dipendenti delle Basi USA-NATO.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto, l'accordo, facente parte integrante del presente provvedimento, intervenuto in sede governativa in data 19 marzo 2008, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Rosa Rinaldi, con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore dei lavoratori licenziati dalle Basi NATO ed USA, per una somma complessiva pari ad euro 3.000.000,00, comprensive di eventuali economie derivanti dagli esercizi precedenti, al fine di agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. l, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Vista l'allegata nota dell'I.N.P.S. n. 5568, del 30 aprile 2008, da cui risulta un residuo pari ad euro 1.302.386,49 sul totale dei due milioni di euro stanziati, sulla base di quanto stabilito nell'accordo intervenuto in data 17 maggio 2007, con decreto interministeriale n. 41622, del 31 agosto 2007, ai fini della concessione e/o della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, in favore degli ex dipendenti delle Basi USA-NATO di Napoli, Gaeta, Sigonella, Vicenza, Pisa, Livorno, Verona, Aviano e La Maddalena;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2008, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, in favore degli ex dipendenti delle Basi USA-NATO di Napoli, Gaeta, Sigonella, Vicenza, Pisa, Livorno, Verona, Aviano e La Maddalena, sulla base di quanto stabilito nell'accordo intervenuto in data 19 marzo 2008 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 3.000.000,00, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - e sarà così suddiviso:

per euro 2.000.000,00 graverà sul residuo dello stanziamento di 448 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

per euro 1.000.000,00 graverà sul residuo degli originari due milioni di euro stanziati con decreto interministeriale n. 41622, del 31 agosto 2007, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre2007, in favore degli ex dipendenti delle Basi USA-NATO.

Art. 3.

Per effetto di quanto stabilito nel precedente art. 2 del presente provvedimento, l'onere complessivo previsto dal decreto interministeriale, n. 41622, del 31 agosto 2007, è ridotto ad euro 1.000.000,00.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2008

p. *il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A05998

DECRETO 25 luglio 2008.

Finanziamento degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori delle regioni Lombardia e Piemonte coinvolti nelle situazioni di crisi derivanti da processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale di Malpensa. (Decreto n. 43979).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 21-*quater*, commi 1 e 2 del decreto legge 31° dicembre 2007, n. 248, come convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, che estende le disposizioni di cui all'arti, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 alle aree territoriali colpite dai processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a 3000, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che consente al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 20 maggio 2008;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato Sen. Pasquale Viespoli, in data 10 giugno 2008, che ha recepito i protocolli di intesa e gli accordi regionali stipulati per la gestione della «crisi Malpensa» delle regioni Lombardia e Piemonte ed ha disposto che le risorse finanziarie individuate dall'art. 21-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,vengano destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori delle Regioni Lombardia e Piemonte coinvolti nelle situazioni di crisi derivanti da processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale di Malpensa;

Considerato che nel verbale di riunione - Tavolo istituzionale crisi Malpensa - dell'8 aprile 2008, al VI capoverso, si conferma che l'area Malpensa rientra pienamente nelle previsioni della legge n. 31/2008, coinvolgendo la crisi almeno 3.000 lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo quanto concordato nell'accordo governativo stipulato in data 10 giugno 2008 presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le risorse finanziarie individuate dall'art. 21-*quater*, comma 1 e 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2008, vengono destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, con decorrenza 1° gennaio 2008, in favore ai lavoratori delle regioni Lombardia e Piemonte coinvolti nelle situazioni di crisi derivanti da processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale di Malpensa, sulla base degli accordi regionali citati nelle premesse.

Art. 2.

Il riparto delle risorse verrà concordato dalle due Regioni interessate sulla base delle rispettive esigenze e fermo restando il tetto massimo di spesa individuato dalle disposizioni di legge di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, i requisiti di accesso e le procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga verranno definiti con successivi accordi territoriali da stipulare fra parti istituzionali e sociali interessate.

Art. 4.

Le modalità di erogazione delle risorse di cui al precedente art. 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2008, sono specificate negli accordi governativi siglati in data 1° marzo 2008 e 18 marzo 2008, ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Direzione regionale del lavoro di Milano, le Regioni e Italia lavoro sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2008

p. *il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A05994

ORDINANZA 6 agosto 2008.

Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;

Visti, in particolare gli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 281 del 1991, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 4 marzo 2003;

Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani;

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera *a)* del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

Considerata la necessità di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio nazionale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;

Considerati i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani rinselvatichiti e l'incremento dello stesso randagismo;

Ritenuta, altresì, la necessità e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando strumenti e modalità uniformi per tutte le regioni e province autonome, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Art. 1.

1. È obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza.

2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:

a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;

b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati.

Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.

7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

Art. 2.

1. È vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Con provvedimento da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, definisce le modalità tecniche ed operative per assicurare l'interoperatività della banca dati canina nazionale con le anagrafi canine regionali. Il medesimo provvedimento individuerà un unico documento di identificazione e registrazione del cane, che dovrà essere adottato in sostituzione dell'attuale certificazione.

Art. 4.

1. I comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell'animale.

2. Il sindaco è responsabile delle procedure di cui al comma 1.

3. I comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art. 5.

1. Il microchip di identificazione dei cani può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformità all'allegato 1.

2. Coloro che già producono o commercializzano microchip devono provvedere alla registrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici.

4. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* e alle facoltà di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.

5. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti.

6. È vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 possono utilizzare microchip già in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.

7. È consentita la commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009.

8. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili.

Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assegnano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l'obiettivo di provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, dell'Accordo Stato-regioni del 6 febbraio 2003 e della presente ordinanza.

Art. 7.

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia di ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2008

p. *il Ministro:* MARTINI

Registrata alla Corte dei conti l'11 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121

Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - Ufficio VI - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 ROMA

Il sottoscritto cognome .... nome ....
nato a .... il ....
Rappresentante legale della ditta fornitrice: ....
....
Sede legale: via .... comune ....
prov. .... cod. fiscale/partita IVA ....

Chiede:

Che la ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di strumenti per l'identificazione elettronica (identificatori) degli animali della specie canina a norma dell'ordinanza n. ....

Il sottoscritto si impegna:

a comunicare se trattasi di produttore o distributore di identificatori elettronici; nel caso in cui operi come distributore è tenuto a comunicare il nominativo della ditta fornitrice degli stessi;

a consegnare identificatori elettronici unicamente ai medici veterinari liberi professionisti accreditati ad accedere all'anagrafe canina, nonché alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie locali, che provvedono direttamente all'approvvigionamento degli identificatori elettronici;

a indicare la tipologia e la quantità di identificatori prodotti nonché il relativo codice univoco d'identificazione, facente parte della serie numerica stabilita dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;

a consegnare unicamente identificatori elettronici conformi alla normativa vigente;

a comunicare all'Autorità giudiziaria, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alla regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento di identificatori elettronici e/o relative cedole identificative limitatamente alle responsabilità direttamente connesse con l'attività di produttore/fornitore/distributore, ossia esclusivamente negli stadi di produzione, fornitura e distribuzione sino alla spedizione (nel caso di vendita a distanza) o consegna (nel caso di vendita diretta);

a non fornire identificatori elettronici con codice d'identificazione nazionale duplicato se non su esplicita autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. In tal caso si impegna ad effettuare la fornitura (consegna diretta o spedizione) nel più breve tempo possibile;

a registrare gli estremi di ciascun lotto di identificatori prodotti e consegnati;

a depositare presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, un campione dell'identificatore elettronico che la ditta pone in commercio ed intende distribuire unitamente alla documentazione tecnica e certificazione di conformità alle norme ISO 11784 e ISO 11785 ed alla descrizione del confezionamento che sarà adottato per la distribuzione dei dispositivi;

a depositare presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, la documentazione tecnica e la certificazione di conformità relative ai lettori che intende commercializzare;

a non distribuire o commercializzare identificatori elettronici diversi dai campioni depositati;

ad indicare il «codice di prodotto» per ogni campione di identificatore elettronico depositato;

a depositare presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, un fac-simile della cedola identificativa che intende distribuire unitamente ad eventuali etichette adesive atte a facilitare la trascrizione dei codici identificativi nell'apposita modulistica di registrazione;

ad allegare alla domanda di riconoscimento un copia dell'iscrizione alla camera di commercio;

ad allegare alla domanda di riconoscimento le attestazioni e le certificazioni relative alle prove di conformità e di funzionamento per l'omologazione degli identificatori.

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che, ad eccezione degli identificatori prodotti in sostituzione di identificatori divenuti illeggibili che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente assegnato all'animale, la ditta che procede alla scrittura del transponder deve possedere sistemi di controllo che garantiscano l'univocità dei codici identificativi impressi sui transponders.

Il sottoscritto è a conoscenza che gli identificatori elettronici prodotti potranno essere sottoposti a perizia previa procedura concordata e che il costo della stessa, preventivamente concordato, sarà a proprio carico.

Il sottoscritto è a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra riportate, può essere soggetto alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria ditta dall'elenco dei fornitori di identificatori elettronici redatto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Data, ... Firma ....

08A05970

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa delle società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», «Fortune Fiduciaria S.r.l.» e «Kleos Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il provvedimento del 21 novembre 1978, modificato in data 26 giugno 1998, 24 febbraio 1983, 8 ottobre 1994, 19 novembre 1997, 9 agosto 2000 e 5 maggio 2005, con il quale la società Mythos Fiduciaria S.r.l., con sede in Milano, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende disciplinata dalla legge e dal regolamento citati;

Visto il provvedimento del 27 agosto 1988, modificato in data 11 marzo 2005, con il quale la società Fortune Fiduciaria S.r.l., con sede in Milano, C.F ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria disciplinata dalla legge e dal regolamento citati;

Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 2008, con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società Mythos Fiduciaria S.r.l., con sede in Milano, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582, è stata revocata;

Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 2008, con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fortune Fiduciaria S.r.l.», con sede in Milano, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109, è stata revocata;

Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 2008, con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Kleos Fiduciaria S.r.l.», con sede in Milano, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960, è stata revocata;

Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge, nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», «Fortune Fiduciaria S.r.l.» e «Kleos Fiduciaria S.r.l.» appartengono al medesimo gruppo societario nel senso precisato dall'art. 2 del decreto-legge n. 233/1986 sopra citato, in quanto tutte facenti capo o direttamente od indirettamente alla Mithos Archè S.p.A., con sede legale in Milano, codice fiscale e numero iscrizione al registro delle imprese 11656870158, nonché sottoposte ad unicità di direzione, stante che tutte hanno quale presidente del consiglio di amministrazione il sig. Quaranta Italo nato a Corsico (Milano), il 2 settembre 1938 codice fiscale QRNTLI38P02D0450;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», «Fortune Fiduciaria S.r.l.» e «Kleos Fiduciaria S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresì il medesimo commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 233/1986;

Decreta:

Art. 1.

Le società: «Mythos Fiduciaria S.r.l.», codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582, «Fortune Fiduciaria S.r.l.», codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109 e «Kleos Fiduciaria S.r.l.», codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960, tutte con sede in Milano, sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Alle relative procedure è preposto, in qualità di commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15.

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonché alla cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 30 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A05978

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 giugno 2008.

Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004 recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 210 del 9 settembre 2005, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 61 del 14 marzo 2006, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 21 aprile 2006, «Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000"»;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 38 del 15 febbraio 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il regolamento CE n. 382/2007 della Commissione del 4 aprile 2007 recante modifica del regolamento CE n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 95 del 5 aprile 2007, con il quale in particolare sono state soppresse, all'allegato II, le deroghe per l'Italia relative all'uso in etichettatura per la varietà Tocai friulano e per il suo sinonimo Tocai italico e con il quale è stato inserito il sinonimo «Friulano»;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 182 del 7 agosto 2007, recante «Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo "Friulano" della varietà di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 253 del 30 ottobre 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 251 del 27 ottobre 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo "Tai", della varietà di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008»;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 62 del 13 marzo 2008, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001 nella seduta del 17 ottobre 2007 ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni del Registro nazionale delle varietà di viti;

Decreta:

Articolo unico

Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 28 gennaio 2008 viene integrato, all'allegato 1, come segue.

Alla sezione I vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Baratuciàt B., codice varietà 413;

Cordenossa N., codice varietà 414;

Vernaccia nera grossa N., codice varietà 415.

Alla sezione I — vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

008 - Albarola B., cloni I-CVT 14 ed I-CVT 17;

036 - Bosco B., clone I-CVT 18;

199 - Primitivo N., clone I-Ampelos VCP-VL 1;

213 - Rossese N., clone I-CVT 1;

218 - Sangiovese N., cloni I-UNIMI-VITIS SANG VV 101 ed I-UNIMI-VITIS SANG VV 110;

357 - Uva Longanesi N., - clone I-Ampelos DGV 1.

Alla sezione II vitigni ad uve da tavola, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Vitroblack 1 N., codice varietà 590.

Alla sezione II — vitigni ad uve da tavola, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

501 - Almeria B., clone I-CRSA 157;

506 - Baresana B., clone I-CRSA 91;

507 - Cardinal N., clone I-CRSA 197;

510 - Ciminnita B., clone I-CRSA 156;

514 - Italia B., cloni I-CRSA 118, I-CRSA 121 ed I-CRSA 124;

515 - Lattuario nero N., clone I-CRSA 277;

547 - Matilde B., cloni I-CRSA 132 ed I-CRSA 133;

548 - Michele Palieri N., clone I-CRSA 229;

527 - Regina B., clone I-CRSA 11;

528 - Regina dei vigneti B., clone I-CRSA 76;

575 - Victoria N., - cloni I-CRSA 40 ed I-CRSA 41.

Alla sezione II vengono inoltre inseriti, per la varietà Baresana B. (n. 506), i seguenti sinonimi: Doraca, Imperatore, Lattuaria bianca, Roscio, Sacra bianca, Turca bianca, Turchesca, Uva di cera, Uva di raca, Uva rosa, Uva sacra.

Alla sezione VIII — elenco proponenti l'omologazione dei cloni, sono aggiunti, a seguito delle omologazioni dei cloni di cui sopra i seguenti nuovi proponenti:

Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura «Basile Caramia» di Locorotondo - Bari;

Ciheam - Istituto agronomico mediterraneo di valenzano - Bari.

L'elenco delle varietà e dei cloni e dei relativi codici, di cui all'allegato1, sezione I, sezione II e sezione VIII del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il direttore generale: BLASI

ALLEGATO

REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DI VITE

(D.M. 8.2.2005 art.10)

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
008	ALBAROLA B.	001	I - CVT 3	2002	12	(26) BIANCHETTA GENOVESE B.	
		002	I - CVT 14	2008	12		
		003	I - VCT 17	2008	12		
413	BARATUCIÀT B.						
036	BOSCO B.	001	I - CVT 3	2002	12		
		002	I - CVT 101	2002	12		
		003	I - CVT 18	2008	12		
414	CORDENOSSA N.						
199	PRIMITIVO N.	001	I - UBA 55/A	1992	11/35/36	ZINFANDEL	
		002	I - UBA 47/B	1996	11/35/36		
		003	I - UBA 46/H	1996	11/35/36		
		004	I - UBA 47/A	1996	11/35/36		
		005	I - UNIMI-VITIS-PRI VV501	2005	33/58		
		006	I - Ampelos VCP-VL 1	2008	59/60		
213	ROSSESE N.	001	I - CVT 37	2003	12		
		002	I - CVT 1	2008	12		
218	SANGIOVESE N.	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		006	I - SG 12 T	1976	8		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP-SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22-CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		
		040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7/33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7/33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7/33		
		046	I - MI-TIN-40	1999	7/33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32		
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7/33		
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		
		064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27		
		067	I - SG-CDO-4	2003	9/15/50		
		068	I - SG-CDO-6	2003	9/15/50		
		069	I - SG-P.A-1	2003	9/15/51		
		070	I - SG-P.A-8	2003	9/15/51		
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2004	3/32		
		072	I - Agri 3	2005	9/15/56		
		073	I - Agri 45	2005	9/15/56		
		074	I - TEA 6	2005	59/60		
		075	I - VCR 207	2006	2		
		076	I - SA-PA-9	2006	15/9		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		077	I - VCR 209	2006	2		
		078	I - VCR 214	2006	2		
		079	I - VCR 218	2006	2		
		080	I - VCR 235	2006	2		
		081	I - VCR 237	2006	2		
		082	I - Agri 6	2007	9/15/56		
		083	I - Ampelos TEA 7	2007	59/60/9		
		084	I - Ampelos TEA 8	2007	59/60/9		
		085	I - Ampelos TEA 9	2007	59/60		
		086	I - Ampelos TEA 10 D	2007	60		
		087	I - Ampelos TEA 15	2007	59/60		
		088	I - UNIMI-VITIS SANG VV 101	2008	33/58		
		089	I - UNIMI-VITIS SANG VV 110	2008	33/58		
357	UVA LONGANESI N.	001	I - Ampelos DGV 1	2008	59/60		
415	VERNACCIA NERA GROSSA N.						

SEZIONE II – vitigni ad uve da tavola

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
501	ALMERIA B.	001	I - CRSA 157	2008	66/12/11	
506	BARESANA B.	001	I - CRSA 91	2008	66/12/11	DORACA, IMPERATORE, LATTUARIA BIANCA, ROSCIO, SACRA BIANCA, TURCA BIANCA, TURCHESCA, UVA DI CERA, UVA DI RACA, UVA ROSA, UVA SACRA
507	CARDINAL N.	001	I - ISV-VCR 24	1994	1/2	
		002	I - ISV-VCR 26	1994	1/2	
		003	I - CRSA 197	2008	66/12/11/67	
510	CIMINNITA B.	001	I - CRSA 156	2008	66/12/11	
514	ITALIA B.	001	I - VCR 10	1992	2	
		002	I - VCR 5	1999	2	
		003	I - CRSA 118	2008	66/12/11	
		004	I - CRSA 121	2008	66/12/11	
		005	I - CRSA 124	2008	66/12/11	
515	LATTUARIO NERO N.	001	I - CRSA 277	2008	66/12/11	
547	MATILDE B.	001	I - VCR 15	1999	2	
		002	I - CRSA 132	2008	66/12/11	
		003	I - CRSA 133	2008	66/12/11	
548	MICHELE PALIERI N.	001	I - CRSA 229	2008	66/12/11	
527	REGINA B.	001	I - ISV 6	1980	1	
		002	I - ISV 9	1980	1	
		003	I- CRSA 11	2008	66/12/11	
528	REGINA DEI VIGNETI B.	001	I - CRSA 76	2008	66/12/11	
575	VICTORIA B.	001	I - CRSA 40	2008	66/12/11/67	
		002	I - CRSA 41	2008	66/12/11/67	
590	VITROBLACK 1					

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	**Denominazione proponente**	**Indirizzo**
1	C.R.A. - Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Governativo di Viti Americane	Via Lo Bianco, 1 90100 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Colture Arboree	Via Filippo Re, 6 40126 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1- 38010 S.MICHELE ALL'ADIGE TN
11	Università degli Studi di Bari Dipartimento di Difesa delle Piante dalle Malattie	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Via Roma, 34 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore produzione agricola
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC
33	Università degli Studi di Milano Istituto di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna Istituto di Patologia Vegetale	Via Filippo Re, 6 40126 BOLOGNA

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
35	Università degli Studi di Bari Istituto di Coltivazioni Arboree	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Via delle Case Nuove, 15 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA)	Via Mario Angeloni, 63 06124 PERUGIA
47	Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo dell'Abruzzo (ARSSA)	P.zza Torlonia 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai s.r.l.	06036 MONTEFALCO PG
50	Tenuta Col d'Orcia Spa Società Agricola	53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	**Denominazione proponente**	**Indirizzo**
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochére 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv srl	Località Godenano 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	Vivaio ENOTRIA s.s.	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA
61	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Via Alpi, 21 60131 ANCONA AN
62	Provincia di Grosseto - Dip. Attività Produttive, Lavoro e Società - Settore Sviluppo Rurale e Attività Produttive	Via Pietro Micca 39 58100 GROSSETO
63	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'Enologia Sezione Operativa Periferica di Velletri	Via Cantina Sperimentale 1 00049 VELLETRI RM
64	C.R.A. - Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale	Via C. G. Bertero 22 00156 ROMA
65	DALMONTE GUIDO E VITTORIO s.s. Società Agricola	Via Casse, 1 48013 BRISIGHELLA RA
66	Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia"	Via Cisternino, 281 70010 LOCOROTONDO BA
67	CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo	Via Ceglie, 9 70010 VALENZANO BA

08A05981

DECRETO 1° agosto 2008.

Conferimento al Consorzio di tutela del vino DOC «Aglianico del Vulture», dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 24 febbraio 2005 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela del vino a DOC «Aglianico del Vulture» con sede in Rionero in Vulture (Potenza) - Via XX Settembre - Palazzo Fortunato, costituito per la tutela del vino D.O.C. «Aglianico del Vulture» e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata in data 28 marzo 2008 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati nei riguardi della denominazione di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche tutelate citate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 9 luglio 2008 ha formulato alcune osservazioni sulla richiesta in questione;

Vista la nota presentata in data 19 luglio 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la documentazione integrativa alla luce delle citate osservazioni formulate dal citato Comitato vini;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi del vino D.O.C. «Aglianico del Vulture» le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al Consorzio di tutela del vino a DOC «Aglianico del Vulture» con sede in Rionero in Vulture (Potenza) - Via XX Settembre - Palazzo Fortunato, già incaricato con il decreto 24 febbraio 2005 richiamato in premessa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine citata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi del vino D.O.C. «Aglianico del Vulture», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela del vino a DOC «Aglianico del Vulture», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela del vino a DOC «Aglianico del Vulture» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

08A05986

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 luglio 2008.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione dell'11 novembre 2003, ed in particolare il progetto n. 4579 presentato dalla Menarini Ricerche S.p.a., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4579 presentato dalla Menarini Ricerche S.p.a. così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione dell'11 novembre 2003;

Vista la nota dell'istituto Intesa San Paolo S.p.a. del 28 maggio 2008, pervenuta in data 6 giugno 2008 prot. n. 5300 con la quale ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito del 10% per collaborazione con università e/o enti pubblici di ricerca, non sussiste;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4579 presentato dalla Menarini Ricerche S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 4579 presentato dalla Menarini Ricerche S.p.a. per effetto del presente decreto è diminuito di € 763.519,00, e il contributo in conto interessi è aumentato di € 763.519,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Dec. - relativo al CTS del 11/11/2003 Pagina

Ditta: MENARINI RICERCHE S.P.A.
POMEZIA - RM (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4579

Titolo del progetto: Nuovi antagonisti della neurochinina a dotati di biodisponibilità orale

Durata e data inizio progetto: Mesi 60 dal 13/05/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 13/05/2001

Costo ammesso Euro = 7.635.190,00= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 6.856.330,00= (di cui extra U.E. 25.820,00)
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 778.860,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	6.815.020,00	15.490,00	0,00	25.820,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	778.860,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =3.390.024,36=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =2.550.153,46=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 5 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	45	35	35	45	40	40
Sviluppo Precompetitivo	40	20	30	30	35	25

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: INTESA SAN PAOLO S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

08A05993

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Fondo per le aree sottoutilizzate, ex articolo 61 della legge finanziaria 2003 - Assegnazioni per l'anno 2008 (completamenti legge n. 64/1986). (Deliberazione n. 37/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto in particolare l'art. 10 della predetta legge n. 64 del 1986, il quale, fra l'altro, prevede che il Ministro del Tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) possa concedere, a valere sugli stanziamenti di cui alla stessa legge, un contributo sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale;

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale alle diverse Amministrazioni centrali settorialmente competenti ed in particolare l'art. 19, comma 5, come successivamente integrato e modificato, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3 che modifica ed integra il predetto art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto inoltre l'art. 19, comma 5, del predetto decreto-legge n. 32/1995, il quale, dispone che per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo, nonché per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del richiamato decreto legislativo n. 96/1993, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (ora Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali) provveda mediante un Commissario *ad acta* e consulenti giuridici, ponendo l'onere dei relativi compensi a carico della quota del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993 e successive modificazioni e integrazioni, assegnata allo stesso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, recante «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 61, comma 1, che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidente con l'ambito territoriale delle aree depresse, nel quale confluiscono, fra l'altro, gli stanziamenti di cui alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria» ed in particolare l'art. 7, comma 2, che ha tra l'altro reso disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 404.449.004 euro, le somme accantonate per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come risulta dall'elenco 2 allegato allo stesso decreto-legge;

Viste le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state disposte, a favore delle Amministrazioni centrali competenti, assegnazioni finanziarie volte ad assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 22675 del 26 febbraio 2008, con la quale viene fra l'altro richiesta l'assegnazione necessaria a fronteggiare il fabbisogno finanziario, per l'anno 2008, relativo all'erogazione dei contributi sull'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'art. 10 della legge n. 64/1986, per un importo di 545.000 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Gestione attività ex Agensud, n. 68 del 23 gennaio 2008, con la quale viene richiesta l'assegnazione di risorse necessarie per il pagamento dei compensi da corrispondere nell'anno 2008 al Commissario *ad acta* ed ai consulenti giuridici dello stesso, per un importo complessivo di 180.000 euro;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 0004242 del 26 marzo 2008, con la quale vengono sottoposte alla valutazione di questo Comitato le predette richieste di assegnazione di risorse a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di euro 545.000 e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per un importo di euro 180.000 e ne viene indicata la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate rese disponibili dal richiamato decreto-legge n. 81/2007 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 127/2007;

Ritenuto di accogliere le predette richieste, per un importo complessivo pari a euro 725.000, la cui copertura viene posta a carico delle citate risorse del Fondo

per le aree sottoutilizzate, come indicato dal Ministero dello sviluppo economico con la suddetta nota n. 0004242 del 26 marzo 2008;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. A valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, rese disponibili dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 81/2007 citato in premessa sono disposte, per l'anno 2008, assegnazioni a favore rispettivamente del Ministero dell'economia e delle finanze per un importo di euro 545.000, a copertura del fabbisogno finanziario, per l'anno 2008, relativo alla erogazione di contributi sull'emissione di prestiti obbligazionari ex art. 10 della legge n. 64/1986 e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per un importo di euro 180.000, per il pagamento dei compensi, relativi all'anno 2008, del Commissario *ad acta* per la gestione delle attività ex Agensud e dei consulenti giuridici.

2. I competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera e per gli importi sopra indicati, le conseguenti variazioni di bilancio.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 367

08A05996

DELIBERAZIONE 2 aprile 2008.

Approvazione, con prescrizioni, del programma attuativo Fas Nazionale «Governance». (Deliberazione n. 64/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e in particolare i commi 863 e 864 dell'art. 1, i quali prevedono, fra l'altro, che il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013 e che il citato QSN costituisce lo strumento della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare il comma 537 dell'art. 1, che ha rimodulato la ripartizione di cui al citato comma 863 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria per il 2007, disponendo la seguente distribuzione temporale delle risorse: 100 milioni di euro per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015;

Vista la propria delibera n. 174 del 22 dicembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2007) di «Approvazione del Quadro strategico nazionale» e relativo allegato, concernente «La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013» (nel seguito «Allegato FAS-QSN»);

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011, approvato dal Governo il 28 giugno 2007, che nel richiamare obiettivi e priorità della programmazione unitaria comunitaria e nazionale contenuta nel QSN 2007-2013 richiede una forte complementarietà fra politica regionale e politica economica e conseguente collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità;

Vista la propria delibera 3 agosto 2007, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301/2007) relativa all'approvazione delle «Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 166 recante «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate»;

Visto in particolare il punto 2.3.3 della citata delibera n. 166/2007 che prevede che l'attuazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziati dal FAS sia realizzata attraverso la definizione, da parte delle Amministrazioni regionali e centrali destinatarie delle risorse, di un documento di programmazione attuativa (Programma attuativo FAS Nazionale, programma attuativo FAS Interregionale o programma attuativo FAS Regionale) contenente i profili operativi atti a esplicitare i contenuti di programmazione strategica definiti nei Documenti Unitari di Programmazione (DUP) e/o nei Documenti Unitari Strategia Specifica (DUSS), i relativi obiettivi ed azioni e tale quindi da consentire l'univoca interpretazione della relativa strategia e le necessarie attività di valutazione in itinere ed ex post; a tal fine lo stesso punto 2.3.3. indica uno schema di riferimento per la definizione dei citati programmi attuativi FAS e per l'esplicitazione dei relativi contenuti;

Visto il successivo punto 3.1 della citata delibera n. 166/2007 che disciplina le modalità e le procedure per la definizione e approvazione dei programmi FAS ed in particolare il punto 3.1.1 relativo ai programmi attuativi FAS Nazionali, che prevede, tra l'altro, che gli stessi Programmi siano trasmessi dal MISE-DPS al CIPE per l'approvazione;

Considerato che con la citata delibera n. 166/2007 questo Comitato ha assegnato al programma attuativo Nazionale FAS «Governance» risorse pari a 197,412 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno e a 46 milioni di euro per le regioni del Centro-nord, per un importo complessivamente pari a 243,412 milioni di euro;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 4273 del 26 marzo 2008, con la quale è stato trasmesso alla Segreteria del CIPE il detto programma attuativo Nazionale FAS «Governance» predisposto dal Ministero dello sviluppo economico DPS in qualità di amministrazione di riferimento, con richiesta di approvazione da parte del CIPE subordinata alla predisposizione da parte dell'Amministrazione di riferimento delle informazioni di dettaglio relative a tempistica e criteri di individuazione delle azioni cardine, da concordare ed approvare in sede di Comitato di indirizzo e di attuazione (CIA), come richiesto dalla stesso CIA;

Vista la successiva nota del Ministro dello sviluppo economico n. 4522 del 31 marzo 2008, con la quale è stato trasmessa alla Segreteria del CIPE la versione aggiornata del detto Programma Attuativo Nazionale FAS «Governance», con richiesta di approvazione da parte del CIPE subordinata alla predisposizione, da parte dell'Amministrazione di riferimento, del documento di dettaglio da concordare in sede di CIA contenente, oltre alle richiamate informazioni, anche quelle relative agli indicatori di realizzazione e di risultato e alla quota di risorse destinate a strumenti concertativi;

Considerato che la proposta in esame rinvia al citato Documento dettagliato di attuazione la definizione di alcuni dei contenuti minimi comuni che la delibera 166/2007 al punto 2.3.3 prescrive per i Programmi attuativi FAS e che pertanto è necessario che il detto Documento dettagliato di attuazione sia sottoposto ad approvazione da parte del CIPE;

Vista la odierna nota del Ministero dello sviluppo economico n. 7979 acquisita in corso di seduta, unitamente alla stesura aggiornata del Programma in esame - con la quale sono fornite, fra l'altro, precisazioni relative al quadro finanziario del Programma stesso;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla segreteria del CIPE, contenute nell'Appunto Generale n. 434-P del 1° aprile 2008, relativo alla odierna seduta preparatoria;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

È approvato, con le prescrizioni di seguito formulate, l'allegato Programma Attuativo FAS nazionale «Governance», acquisito agli atti di seduta, di cui alla delibera di questo Comitato n. 166/2007 richiamata in premessa.

Prescrive:

La messa a disposizione delle risorse per i conseguenti impegni e per l'avvio della spesa relativa al Programma in esame, è subordinata alla presentazione del Piano di valutazione di cui al punto 6 della citata delibera n. 166/2007.

Il sopra indicato adempimento dovrà essere formalizzato entro il termine del 31 luglio 2008 e i relativi esiti andranno trasmessi dal MISE-DPS alla Segreteria del CIPE per la successiva presa d'atto di questo Comitato.

La messa a disposizione delle risorse resta subordinata al positivo esame da parte del MISEDPS del documento contenente le informazioni di dettaglio di cui alle premesse e alle successive determinazioni definitive da parte di questo Comitato.

Fermi restando le prescrizioni e i termini sopraindicati, al programma in esame si applicano comunque tutte le procedure tecnico-amministrative e finanziarie previste dalla citata delibera di questo Comitato n. 166/2007.

Roma, 2 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 30 luglio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 342

08A05997

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 agosto 2008, n. **82165.**

Istruzioni applicative degli articoli 4 (Modalità di devoluzione al fondo) e 7 (Disciplina transitoria) del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.

Agli intermediari di cui all'art. 1, lettera, a) *del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116*

Premessa.

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito «Regolamento») ha dettato la prima disciplina di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito un Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.

L'art. 4 del Regolamento detta le norme per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «MEF») dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre il successivo art. 7 contiene la disciplina transitoria.

Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sull'operatività degli intermediari e degli altri soggetti destinatari della predetta normativa, si ritiene necessario fornire le seguenti istruzioni applicative.

Istruzioni applicative.

La comunicazione al MEF dei rapporti rispetto ai quali si siano verificate le condizioni per la dormienza - valida anche per la pubblicazione sul sito web del MEF ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento - dovrà essere effettuata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per il versamento di cui all'art. 7 del Regolamento, esclusivamente in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it. Per la comunicazione dovrà utilizzarsi esclusivamente il modello scaricabile da www.tesoro.it sul quale va apposta la firma digitale.

Tenuto conto della particolare concentrazione delle segnalazioni nella fase di prima applicazione del Regolamento, gli intermediari possono adempiere ai propri obblighi comunicativi pubblicando su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso - di dimensioni e veste grafica adeguate a darne immediata evidenza - della avvenuta pubblicazione dell'elenco dei rapporti dormienti sul sito web del MEF. A tale adempimento può provvedere la società capo gruppo per tutti gli intermediari ricompresi nel gruppo.

Roma, 8 agosto 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A05969

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 390/2007 del 19 febbraio 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coldrex».

Nell'estratto della determinazione n. 390/2007 del 19 febbraio 2007 relativa al medicinale per uso umano COLDREX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2007 - serie generale - n. 46 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto il seguente sito di produzione: Famar SA-7, Anthoussas Street - Antoussa Atene (Grecia).

08A05992

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 861/2008 del 19 maggio 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefuroxima Sandoz».

Nell'estratto della determinazione n. 861/2008 del 19 maggio 2008 relativa al medicinale per uso umano CEFUROXIMA SANDOZ pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2008 - serie generale - n. 137 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: Infezioni della cute e dei tessuti molli: foruncolosi, ipoderma e impetigine, leggasi: Infezioni della cute e dei tessuti molli: foruncolosi, pioderma e impetigine.

08A05988

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 862/2008 del 19 maggio 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Sandoz GMBH».

Nell'estratto della determinazione n. 862/2008 del 19 maggio 2008 relativa al medicinale per uso umano CIPROFLOXACINA SANDOZ GMBH pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2008 - serie generale - n. 137 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

nelle indicazioni terapeutiche, dove è scritto: la Ciprofloxacina è indicata per il trattamento delle infezioni provocate da germi patogeni sensibili alla ciprofloxacina. Le seguenti indicazioni possono essere considerate per il trattamento con la ciprofloxacina quando la terapia orale non è possibile o è inaffidabile: adulti: infezioni complicate e non complicate provocate da germi patogeni sensibili alla ciprofloxacina:

infezioni:

delle vie respiratorie inferiori, compresa polmonite causata da batteri aerobi Gram-negativi. Nel caso di infezioni da *Steptococcus pneumonite* la ciprofloxacina non è la terapia di prima scelta;

dell'orecchio medio (otite media), dei seni paranasali (sinusite), specialmente quando sono causate da organismi patogeni (Gram-negativi, ivi compresa *Pseudomanas aeruginosa*. La ciprofloxacinba non è indicata per il trattamento della tonsillite acuta;

dei reni e/o delle vie urinarie

degli organi di riproduzione, comprese annessite, gonorrea e prostatite. La ciprofloxacina è inefficace contro il *Treponema pallidum*;

dell'addome (per esempio tratto gastrointe4stinale, tratto biliare, peritoniti;

della cute e dei tessuti molli;

delle ossa e delle articolazioni;

sepsi:

infezioni o rischio di infezioni (profilassi) in pazienti con difese immunitarie ridotte (per esempio in trattamento con medicinali immunosoppressori in condizioni di neutrepenia);

uso per la decontaminazione intestinale selettiva in pazienti con medicinali immunosoppressori;

leggasi: la Ciprofloxacina è indicata per il trattamento delle infezioni provocate da germi patogeni sensibili alla ciprofloxacina. Le seguenti indicazioni possono essere considerate per il trattamento con la ciprofloxacina quando la terapia orale non è possibile o è inaffidabile:

adulti: infezioni complicate e non complicate provocate da germi patogeni sensibili alla ciprofloxacina:

infezioni:

delle vie respiratorie inferiori, compresa polmonite causata da batteri aerobi Gram-negativi. Nel caso di infezioni da *Streptococcus pneumoniae* la ciprofloxacina non è la terapia di prima scelta;

dell'orecchio medio (otite media), dei seni paranasali (sinusite), specialmente quando sono causate da organismi patogeni Gram-negativi, ivi compresa *Pseudomonas aeruginosa*. La ciprofloxacina non è indicata per il trattamento della tonsillite acuta;

dei reni e/o delle vie urinarie;

degli organi di riproduzione, comprese annessite, gonorrea e prostatite. La ciprofloxacina è inefficace contro il *Treponema pallidum*;

dell'addome (per esempio tratto gastrointestinale, tratto biliare, peritoniti);

della cute e dei tessuti molli;

delle ossa e delle articolazioni;

sepsi:

infezioni o rischio di infezioni (profilassi) in pazienti con difese immunitarie ridotte (per esempio in trattamento con medicinali immunosoppressori e in condizioni di neutropenia);

uso per la decontaminazione intestinale selettiva in pazienti trattati con medicinali immunosoppressori;

bambini e adolescenti (5-17 anni): riacutizzazioni di fibrosi cistica causate da P. aeruginosa nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 5 e 17 anni, nei casi in cui non sembra possibile fare ricorso a terapie parenterali maggiormente efficaci. Ciprofloxacina non è raccomandata per altre indicazioni.

Poiché esiste la possibilità che si verifichino reazioni avverse associate alle articolazioni e/o ai tessuti circostanti, il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nella cura di gravi infezioni nei bambini e negli adolescenti e solo dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio;

antrace: per la terapia immediata e il trattamento dell'antrace dopo l'inalazione dell'organismo patogeno *Bacillus anthracis*. L'efficacia della ciprofloxacina nell'antrace è stata confermata da una serie di esperimenti.

Nel caso di infezioni miste da anaerobi, la ciprofloxacina deve essere utilizzata in combinazione con altri antibiotici efficaci contro gli anaerobi.

È opportuno tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Sia nella descrizione del medicinale che nella classificazione ai fini della rimborsabilità:

dove è scritto: 200 mg/100 ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 200 ml - A.I.C. n. 037984046/M;

leggasi: 400 mg/200 ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 200 ml - A.I.C. n. 037984046/M.

08A05990

Comunicato di rettifica relativo al medicinale «Nexavar»

Vista la determinazione /C n. 209/2008 del 17 giugno 2008, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale NEXAVAR, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2008 - serie generale - n. 146;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

dove è scritto: prezzo al pubblico (IVA inclusa) 5.878,22 euro;

leggasi: prezzo al pubblico (IVA inclusa) 5.878,77 euro.

08A05991

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 878/2008 del 18 giugno 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina Ratiopharm».

Nell'estratto della determinazione n. 878/2008 del 18 giugno 2008, relativa al medicinale per uso umano BETAISTINA RATIOPHARM pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2008 - serie generale - n. 150 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: biister, leggasi: blister;

dove è scritto: dicioridrato, leggasi: dicloridrato;

dove è scritto: Merckie, leggasi: Merckle;

dove è scritto: Cit S.r.l. - via Luigi Galvanbi n. 1 - 20040 Burago di Folgora (Milano) - Italia, leggasi: Cit S.r.l. - via Luigi Galvani n. 1 - 20040 Burago di Molgora (Milano) - Italia.

08A05987

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 880/2008 del 18 giugno 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicotinell Mint».

Nell'estratto della determinazione n. 880/2008 del 18 giugno 2008 relativa al medicinale per uso umano NICOTINELL MINT pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2008 - serie generale - n. 148 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

nella sezione relativa a Nicotinell Mint 1 mg si intenda aggiunta la seguente voce:

controllo: Novartis Consumer Health, Somercotes Derbyshire (Regno Unito) - Sanico n. v., Turnhout (Belgio) - SwissCo Services AG, Sisseln (Svizzera);

nella sezione relativa a Nicotinell Mint 2 mg, dove è scritto:

produzione: SwissCo Services AG, Sisseln (Svizzera) - Sanico n. v., Turnhout (Belgio);

confezionamento primario: Sanico n. v., Turnhout (Belgio) - SwissCo Services AG, Sisseln (Svizzera) - Novartis Consumer Health, Somercotes Derbyshire (Regno Unito) - Cardinal Health UK Corby Northamptonshire (Regno Unito);

controllo: SwissCo Services AG, Sisseln (Svizzera) - Ivers-Lee AG, Burgdorf (Svizzera);

confezionamento secondario: Sanico n. v., Turnhout (Belgio) - SwissCo Services AG, Sisseln (Svizzera) - Ivers-Lee AG, Burgdorf (Svizzera) - Novartis Consumer Health, Somercotes Derbyshire (Regno Unito) - Cardinal Health UK Corby Northamptonshire (Regno Unito);

controllo: SwissCo Services AG, Sisseln (Svizzera) - Novartis Consumer Health, Somercotes Derbyshire (Regno Unito);

rilascio del lotto: Novartis Consumer Health, Somercotes Derbyshire (Regno Unito) - Sanico n. v., Turnhout (Belgio) - Novartis Consumer Health GmbH Monaco (Germania);

leggasi:

produzione: SwissCo Services AG, Sisseln (Svizzera) - Sanico n. v., Turnhout (Belgio);

confezionamento primario: Sanico n.v., Turnhout (Belgio) - SwissCo Services AG, Sisseln (Svizzera) - Ivers-Lee AG, Burgdorf (Svizzera);

confezionamento secondario: Sanico n.v., Turnhout (Belgio) - SwissCo Services AG, Sisseln (Svizzera) - Ivers-Lee AG, Burgdorf (Svizzera) - Novartis Consumer Health, Somercotes Derbyshire (Regno Unito) - Cardinal Health UK Corby Northamptonshire (Regno Unito);

controllo: SwissCo Services AG, Sisseln (Svizzera) - Sanico n. v., Turnhout (Belgio);

rilascio del lotto: Novartis Consumer Health, Somercotes Derbyshire (Regno Unito) - Sanico n. v., Turnhout (Belgio) - Novartis Consumer Health GmbH Monaco (Germania).

08A05989

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-194) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00